



Direzione Centrale Entrate

Roma, 15-07-2026

Messaggio n. 2370

OGGETTO: Contribuzione in agricoltura. Chiarimenti in merito alla nozione e al contenuto delle "norme sul collocamento" ai fini della fruizione della minore imposizione contributiva di cui all'articolo 9, commi 5 e 5-bis, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all'articolo 32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

1. Premessa e quadro normativo

Con la circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, al paragrafo 2, l'Istituto ha illustrato la disciplina che regola l'applicazione della minore imposizione contributiva di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, estesa, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 32, comma 7-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche alle cooperative e ai relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi dei contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa, da ciò deriva l'evidenza di due soggetti beneficiari: quello che opera in una zona montana o svantaggiata e il consorzio o la cooperativa che ricevono il prodotto conferito dal socio.

In particolare, nel citato paragrafo è stato precisato che: "[...] *le disposizioni contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 119/1997 devono intendersi in parte superate, nel senso che il diritto di usufruire della minore imposizione contributiva di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, [...], continua a essere subordinato, da parte del soggetto beneficiario, solo al rispetto delle norme sul collocamento come disposto dal comma 5-bis dell'articolo 9 della legge n. 67/1988, sostituito dall'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In quanto configurante sotto-contribuzione, tale regime resta escluso dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006*".

Tanto premesso, anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute, con il presente messaggio, a integrazione delle indicazioni fornite con la citata circolare n. 150/2025, si forniscono indicazioni volte a definire la nozione di "*norme sul collocamento*" rilevante ai fini dell'effettiva applicabilità della minore imposizione contributiva sopra richiamata, sempre restando fermo il requisito preliminare della provenienza, sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, con sentenza n. 49 del 14 aprile 2019; tale requisito è individuato e definito in linea con il messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022, che specifica la prevalenza del criterio di analisi sostanziale dell'attività svolta, sia ai fini della legittimità a usufruire del regime di sotto-contribuzione, che ai fini della creazione della relazione con l'altro soggetto beneficiario per il tramite del conferimento dei prodotti.

Resta fermo che, attesa la natura di sotto-contribuzione del regime in argomento, la relativa fruizione non è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva, assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, altri obblighi di legge e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), bensì esclusivamente al rispetto delle "*norme sul collocamento*" di seguito definite.

2. La nozione di "*norme sul collocamento*"

L'articolo 9, comma 5-bis, della legge n. 67/1988, dispone che: "*Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento*", operando un generico rinvio alle "*norme sul collocamento*". Conseguentemente, al fine di individuare quali violazioni rilevino ai fini della conservazione del diritto alla fruizione del regime di sotto-contribuzione, è necessario distinguere tra le norme sul collocamento in senso stretto (relative alla fase genetica e alle modalità di costituzione del rapporto di lavoro, ossia all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e alla sua instaurazione formale) e le norme sulla gestione del rapporto di lavoro, attinenti alla fase funzionale, alla trasparenza, alla tracciabilità e alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro già costituito.

Avuto riguardo alla *ratio legis* della disposizione, che pone una condizione di legittimità dell'assunzione quale presupposto per l'accesso alla riduzione contributiva, il rinvio operato dal comma 5-bis dell'articolo 9 della legge n. 67/1988 deve essere inteso in senso tecnico e restrittivo, ossia non come richiamo omnicomprensivo a tutta la normativa lavoristica, ma alle sole violazioni della prima categoria, mentre quelle della seconda restano confinate nel proprio specifico apparato sanzionatorio, senza riflessi sulla misura della contribuzione dovuta.

Ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto, dunque, le "*norme sul collocamento*" sono quelle che disciplinano la fase di accesso al rapporto di lavoro, ossia chi può essere assunto, con quali termini procedurali, con quali autorizzazioni preventive, con quali comunicazioni dell'instaurazione, con quali precondizioni soggettive (ad esempio, titolo di soggiorno, idoneità al collocamento mirato, ecc.). Tutto quello che attiene alla fase successiva all'instaurazione del rapporto di lavoro (gestione documentale interna, tenuta del libro unico del lavoro, disciplina

dell'orario di lavoro, tutela della salute e sicurezza, trasparenza e tracciabilità della retribuzione, modalità di esecuzione della prestazione) esula dal perimetro definito dal comma 5-bis in argomento e resta soggetto al rispettivo regime sanzionatorio.

Ai fini del riconoscimento e del mantenimento della riduzione contributiva in argomento, l'indicazione fornita nella citata circolare n. 150/2025, relativa al "*rispetto delle norme sul collocamento*", deve quindi intendersi come la rigorosa e puntuale osservanza, da parte del datore di lavoro, delle norme che disciplinano:

- a) l'instaurazione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro subordinato e i relativi obblighi di comunicazione, da assolvere per il tramite dei servizi competenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- b) il collocamento mirato delle persone con disabilità e delle altre categorie protette, compreso l'obbligo di assunzione;
- c) la somministrazione di lavoro, le assunzioni congiunte in agricoltura e le ulteriori forme di intermediazione autorizzate;
- d) l'impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi (cfr. il successivo par. 3.3).

Al contrario, non integrano la violazione delle "*norme sul collocamento*" e non incidono pertanto sulla spettanza del regime di sotto-contribuzione, gli inadempimenti afferenti alla fase di gestione ed esecuzione del rapporto di lavoro, ancorché autonomamente sanzionati.

In particolare, la corresponsione di una retribuzione difforme dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, o il mancato rispetto dei minimali contributivi, non rileva ai fini dell'applicazione del regime in argomento in quanto il comma 5-bis non menziona, né direttamente né indirettamente, il rispetto della contrattazione collettiva quale autonoma condizione legittimante.

3. Il contenuto degli obblighi rilevanti

A fini esemplificativi, si riepilogano di seguito le principali categorie di adempimenti il cui rispetto non comporta violazione delle "*norme sul collocamento*" di cui all'articolo 9, comma 5-bis, della legge n. 67/1988.

3.1 Comunicazioni obbligatorie di instaurazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro

I datori di lavoro agricolo sono tenuti a comunicare per via telematica, entro i termini e con le modalità previste dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007:

- l'assunzione, da effettuarsi prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro mediante l'invio, a seconda dei casi, del modello UNILAV, del modello UNISOMM (per i rapporti di somministrazione) o del modello UNILAV-Cong (per le assunzioni congiunte in agricoltura);
- la trasformazione del rapporto di lavoro, comprese le modifiche di tipologia contrattuale e di durata;
- la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3.2 Collocamento mirato delle persone con disabilità (legge n. 68/1999)

I datori di lavoro agricolo che occupano almeno 15 dipendenti computabili devono, secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68:

- rispettare la quota di riserva in favore delle persone con disabilità e delle altre categorie protette di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge;
- trasmettere il prospetto informativo ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge n. 68/1999 agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa, in particolare in presenza di mutamenti della base occupazionale che incidano su tale obbligo;
- rispettare gli obblighi connessi alle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 68/1999.

3.3 Impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi (decreto legislativo n. 286/1998)

L'assunzione e l'impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi devono avvenire nel rispetto delle procedure di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e dal relativo regolamento di attuazione, emanato con il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Al riguardo, integra la violazione delle "*norme sul collocamento*" l'occupazione di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno che abiliti al lavoro o con permesso scaduto e non rinnovato nei termini, revocato o annullato.

3.4 Somministrazione di lavoro, appalto e forme di intermediazione

Il rispetto delle "*norme sul collocamento*" implica altresì l'osservanza delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche con riferimento alle imprese agricole utilizzatrici, e quindi del divieto del ricorso alla manodopera fornita dai soggetti non autorizzati, in ottemperanza all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Rilevano, inoltre, il divieto di somministrazione fraudolenta (cfr. l'art. 38-bis del decreto legislativo n. 81/2015) e il divieto di ricorso a forme di appalto illecito o di interposizione fittizia di manodopera in quanto incidenti sulla regolare instaurazione del rapporto di lavoro e sull'effettiva imputazione del medesimo al reale utilizzatore.

3.5 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (legge n. 199/2016 e articolo 603-bis del codice penale)

Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (c.d. caporalato), previsto dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, e sanzionato dall'articolo 603-bis del codice penale, assume specifico rilievo ai fini dell'applicazione del regime in trattazione.

L'articolo 603-bis del codice penale, comma primo, n. 1) e n. 2), punisce, rispettivamente, il reclutamento di manodopera al fine di destinarla allo sfruttamento e la condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Elementi costitutivi comuni sono la condizione di sfruttamento e il trarre profitto dallo stato di bisogno.

Ai fini delle conseguenze dell'accertamento di tali fattispecie sull'applicabilità del regime di sotto-contribuzione in argomento si devono distinguere le seguenti due ipotesi, non necessariamente alternative.

a) Condotta che investe la fase genetica del rapporto di lavoro

Quando la condotta si realizza mediante intermediazione illecita o reclutamento (cfr. l'art. 603-bis, comma primo, n. 1), e quindi mediante il ricorso alla manodopera fornita dai soggetti non autorizzati (somministrazione fraudolenta o appalto illecito), essa investe direttamente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e la regolare instaurazione del rapporto di lavoro, integrando una violazione delle "*norme sul collocamento*" in senso proprio, con conseguente non spettanza della riduzione ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 9 della legge n. 67/1988.

b) Condotta del datore di lavoro nei confronti di lavoratori da lui regolarmente assunti

Quando la condotta di sfruttamento è posta in essere direttamente dal datore di lavoro (cfr. l'art. 603-bis, comma primo, n. 2) nei confronti di lavoratori regolarmente assunti, e quindi al di fuori di una violazione delle "*norme sul collocamento*" in senso stretto, la non spettanza della riduzione discende da un fondamento autonomo: la sotto-contribuzione presuppone un rapporto di lavoro legittimamente costituito e può operare unicamente sulla retribuzione effettivamente dovuta, pertanto un rapporto lavorativo che costituisce il veicolo di un delitto contro la persona non può fondare l'accesso ad alcun trattamento contributivo di favore.

Resta inteso che, in entrambe le ipotesi, la non spettanza presuppone l'accertamento, nelle competenti sedi, degli elementi costitutivi della fattispecie.

4. Effetti del mancato rispetto delle "*norme sul collocamento*"

In coerenza con il disposto dell'articolo 9, comma 5-bis, della legge n. 67/1988, la riduzione contributiva non spetta limitatamente ai singoli lavoratori occupati in violazione delle "*norme sul collocamento*", come sopra definite, e per i soli periodi di competenza interessati. La perdita della riduzione comporta, per tali lavoratori e periodi, l'assoggettamento della retribuzione imponibile all'aliquota piena e il recupero delle somme indebitamente fruite, maggiorate delle sanzioni civili ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga